

# La Nuova Direttiva RAEE

M. Granchi, R. Bozzo

## INTRODUZIONE

Nel luglio del 2012 è stata pubblicata la nuova Direttiva RAEE, ovvero la Direttiva 2012/19/UE "sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Questa Direttiva sostituisce la precedente Direttiva RAEE 2002/96/CE, apportando in realtà poche modifiche sostanziali, in particolare in merito al campo di applicazione, che entreranno in vigore nell'agosto del 2018.

A differenza che per la Direttiva RoHS, non esistono al momento Linee Guida dettagliate ufficiali, visto il campo di applicazione sterminato e che riguarda nello specifico anche la regolamentazione nazionale e locale sullo smaltimento e gestione dello smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Lo scopo della Direttiva RAEE è quello di regolamentare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ponendo obblighi in materia di gestione sia relativi ai fabbricanti, che ai consorzi di smaltimento che agli Stati membri in generale.

La nuova Direttiva RAEE, come la versione precedente, si presenta molto complessa e necessita di professionalità specifiche per la valutazione del miglior percorso da intraprendere, anche dal lato economico, per la gestione del singolo prodotto elettrico ed elettronico da parte del suo fabbricante, al momento in cui

questa apparecchiatura diventa un rifiuto.

Scopo del presente articolo è quello di analizzare le richieste e le novità della Direttiva.

## CAMPO DI APPLICAZIONE E DI ESCLUSIONE

All'Allegato I la Direttiva propone un elenco di gruppi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel campo di applicazione, che riportiamo qui di seguito:

1. grandi elettrodomestici;
2. piccoli elettrodomestici;
3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4. apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
5. apparecchiature di illuminazione;
6. strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);

7. giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
8. dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
9. strumenti di monitoraggio e di controllo;
10. distributori automatici.

All'Allegato II viene data una spiegazione di ognuno dei dieci punti. Il campo di applicazione è quindi vastissimo; addirittura nella specificazione di quanto rientra nel precedentemente citato punto 6 - strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) - vengono fatti rientrare torni industriali, trapani, presse, piegatrici, ecc., ovvero macchinari prettamente industriali, esclusi dal campo di applicazione, ad esempio, della Direttiva RoHS.

Questo campo di applicazione è identico a quello della precedente Direttiva e viene ritenuto



to valido fino all'agosto 2018, data in cui entrerà invece in vigore il campo di applicazione dell'Allegato III.

Dall'agosto del 2018 il campo di applicazione si modifica quindi, eliminando la parola "elettrodomestico":

- apparecchiature per lo scambio di temperatura;
- schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>;
- lampade;
- apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
- apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di

controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;

- piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Dal 2018 cambia anche il campo di esclusione, nel quale vengono introdotte: utensili industriali fissi di grandi dimensioni, impianti fissi di grandi dimensioni. Sembra quindi che dal 2018 i macchinari industriali risultino esclusi.

Come si vede poi nel seguente paragrafo in merito agli obblighi, la differenza del tipo di onere in capo al fabbricante è data comunque e sempre dall'applicazione professionale o domestica della AEE prodotta che ricade nel campo di applicazione della Direttiva.

## GLI OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA

Per quanto riguarda la parte della Direttiva indirizzata al fabbricante, gli obblighi vertono sul Produttore così identificato come:

- chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio;
- chi immette nel mercato di uno Stato membro col suo marchio (e solo col suo marchio) apparecchiature prodotte da altri;
- chi importa (ed eventualmente esporta) immettendo nel mercato di uno stato membro AEE che riportano il marchio originale del pro-

duttore che gli ha fornito i prodotti.

In tutti e tre i casi, è indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno.

Vediamo ora quali sono gli obblighi per i fabbricanti di apparecchiature che diventano dei Rifiuti di AEE professionali, quindi apparecchiature destinate all'uso non domestico o correlato al nucleo familiare, ma bensì commerciale o industriale.

Come nella precedente Direttiva, i RAEE professionali seguono un regime finanziario e di raccolta diversi da quelli domestici. Infatti, mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del Produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo Produttore o il suo Distributore, in funzione di contratti stipulati a tal fine, è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l'acquirente finale di un suo prodotto, oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti. Non è quindi necessario, per questo tipo di rifiuti, iscriversi ad un Consorzio per lo smaltimento di AEE.

La Direttiva, infatti, ci dice in merito che *"Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti"*.

L'Articolo 13 ribadisce questo concetto e indica che per i rifiuti storici, ovvero i rifiuti generati da AEE immesse nel mercato prima del 13 agosto 2005, sostituiti da nuovi pro-



dotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Per gli altri rifiuti storici, e quindi per prodotti che non vengono sostituiti, il finanziamento dei costi incombe totalmente sugli utilizzatori.

Per i RAEE domestici nulla cambia con la nuova Direttiva; per la gestione dei RAEE domestici il Produttore, come identificato dalla Direttiva, deve iscriversi a Consorzi autorizzati per lo smaltimento di AEE e finanziare l'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti messa in atto dal consorzio stesso.

I costi che il Produttore deve sostenere per finanziare il Consorzio sono quindi funzione del tipo di AEE, della diffusione dell'AEE sul territorio, della possibilità di gestione del rifiuto e della quantità di AEE messe in commercio.

Esistono casi in cui anche i Produttori di AEE professionali di larga diffusione optino comunque per l'impiego di un Consorzio, per vantaggi eco-

nomici o logistici. In alcuni casi, tramite contratti specifici stipulati a tal fine, è possibile che il Distributore di AEE domestici si prenda in carico completamente l'assolvimento degli obblighi relativi alla RAEE per un determinato Fabbricante, a patto che il Fabbricante non commercializzi gli AEE stessi tramite altri canali.

È pertanto molto importante per il Produttore distinguere gli AEE domestici da quelli professionali; inoltre la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi "Dual Use", ossia quegli apparecchi che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita ad un uso sia domestico che professionale, siano trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.

## ENTRATA IN VIGORE

La Direttiva è entrata in vigore il 15 agosto del 2012. Al momento l'Italia non ha ancora emanato il Decreto di recepimento della stessa e gli Stati membri hanno tempo fino a

febbraio 2014 per farlo. La Direttiva è comunque applicabile e il riferimento attuale italiano, ad esempio per l'applicazione delle sanzioni, resta il Decreto di recepimento della vecchia Direttiva, valido appunto fino a febbraio 2014, ovvero il D.Lgs. 151/2005.

## CONCLUSIONI

Da parte dei fabbricanti risulta necessario individuare quali apparecchiature da loro prodotte rientrino nel campo di applicazione della Direttiva RAEE, separando inoltre quelle che possono essere considerate AEE domestiche da quelle professionali; l'identificazione coincide inoltre con quanto è comunque necessario fare per la Direttiva RoHS.

La valutazione inoltre deve essere fatta in merito ad entrambe i campi di applicazione, in modo da essere coscienti degli oneri che saranno introdotti, o magari eliminati, in merito alla applicazione della nuova Direttiva.

Per i RAEE domestici il passo fondamentale è quello poi di rivolgersi, direttamente o tramite un intermediario o consulente, a più Consorzi per lo smaltimento delle AEE domestiche, allo scopo di valutare differenti proposte commerciali.

Per i RAEE professionali, invece, è necessario studiare la catena di vendita del prodotto per organizzare assieme ai distributori il sistema di recupero degli AEE presso gli utilizzatori.

*Massimo Granchi,  
Riccardo Bozzo  
mtm consulting S.r.l.*